

ORTI URBANI – PROPOSTA DI REGOLAMENTO – COMUNE DI CAGLIARI	2
Premessa	2
Art. 1 – Classificazione degli orti urbani.....	2
Art. 2 – Realizzazione e manutenzione degli Orti Urbani.....	3
Art. 3 – Assegnazione degli orti	3
Art. 4 – Criteri di assegnazione	3
Art. 5 Durata dell’assegnazione.....	5
Art. 6 - Canone di assegnazione.....	5
Art. 7 Norme agronomiche.....	5
Art. 8 Coltivazione e Manutenzione dell’Orto	5
Art. 9 Alberi, siepi e recinzioni.....	6
Art. 10 Uso dell’acqua.....	6
Art. 12 Azione di comunicazione, controllo e vigilanza e revoca della concessione	7
Art. 13 Responsabilità.....	7
Art. 14 Norme Transitorie	7

ORTI URBANI – PROPOSTA DI REGOLAMENTO – COMUNE DI CAGLIARI

Premessa

Gli Orti Urbani rappresentano il luogo fisico di una comunità che ricostruisce attivamente il rapporto di cura e di gestione della terra e l'ottenimento dei suoi frutti, in un modo rispettoso dell'uomo e dell'ambiente, e quindi adeguato alle condizioni del suolo e della stagione. Per questo motivo rappresentano un luogo per la promozione e la conservazione del patrimonio ambientale, della socializzazione e della cultura della sana alimentazione.

Nell'ambito delle azioni di valorizzazione ed incentivazione delle attività sociali e socializzanti, miranti al mantenimento delle persone nel loro ambito territoriale e favorendo, al contempo, il proficuo impiego del tempo libero a vantaggio della persona e della più ampia collettività, l'Amministrazione Civica di Cagliari destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale.

Per Orto Urbano s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dei cittadini, destinato alla coltivazione, estremamente rispettosa della natura e dell'ambiente, di ortaggi, frutti e fiori, nonché di piante officinali. Questi appezzamenti sono concessi ad uso dei cittadini con l'obiettivo di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale del verde, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale considera l'Orto Urbano un servizio al cittadino capace di giovare al benessere psico-fisico delle persone, per cui terreni verranno messi a disposizione di tutti, con particolare riguardo per gli anziani, i giovanissimi, i diversamente abili, i privati cittadini, le scuole, gli Enti Pubblici, le Associazioni o i Circoli (d'ora innanzi definiti anche come ortolani), le cui specifiche finalità sociali, scientifiche e didattiche siano compatibili con quanto stabilito dalle norme del presente regolamento.

Art. 1 – Classificazione degli orti urbani

1.1. L'offerta del servizio si articola in diversi tipi di orti urbani:

a) Orti sociali di vicinato: aree da assegnare a privati cittadini che godano dei requisiti di ammissibilità di cui nei successivi articoli, destinati alla coltivazione delle essenze di cui alla premessa.

b) Orti con finalità speciali: aree da assegnare agli anziani, ai giovanissimi, ai diversamente abili, ai privati cittadini, alle associazioni, agli enti ed ai circoli con finalità didattiche, educative e ricreative, destinati alla coltivazione delle essenze di cui alla premessa. Sono lotti su cui si dovrà svolgere un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio di specie e di varietà locali di interesse storico, agrario e forestale o un'attività di educazione ambientale.

c) Orti scolastici: aree dei plessi scolastici che intendano portare progetti educativi basati sull'orticoltura e floricoltura. Questi orti, pur facendo parte degli orti urbani, hanno modalità di realizzazione e gestione diverse per la loro natura e destinazione e vengono organizzati sulla base di un progetto autonomo.

1.2. Altri Enti pubblici proprietari di aree adatte ricadenti nel Comune, nonché privati, potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune le aree di loro proprietà per le finalità di cui al presente Regolamento.

1.3. Ogni orto non può avere una superficie minore di 50 metri quadrati.

Art. 2 – Realizzazione e manutenzione degli Orti Urbani

1. L'Amministrazione Comunale, mediante il Servizio Ambiente, Parchi e Verde, realizza gli orti urbani o ne governa la loro realizzazione.

L'individuazione delle aree destinate ad orti urbani dovrà privilegiare i siti con buona accessibilità, con la possibilità di godere adeguatamente delle ore di luce, e tenere conto dell'esito delle preventive analisi del suolo che ne accertino la compatibilità con la destinazione d'uso.

Sulle aree da adibire ad orti urbani saranno realizzati accessi pedonali, zone comuni a scopo ricreativo, ed individuati i luoghi dove posizionare compostiere o convenientemente accumulare gli scarti provenienti dalla coltivazione dell'orto come erba, rami e foglie di cui favorire il compostaggio. È obbligatorio avviare tutti i residui del verde a produzione di compost nel proprio sito.

Saranno altresì realizzati impianti di approvvigionamento idrico.

2. Le manutenzioni straordinarie del sito, compresi i percorsi, i luoghi di ritrovo e gli arredi, come pure dei pozzi e delle pompe eventualmente ad essi connessi e delle eventuali siepi e recinzioni dell'area sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché attengano ad opere da essa realizzate o da essa espressamente assunte in carico. Queste manutenzioni saranno eseguite con i proventi dei canoni o con altre eventuali risorse.

3. Resta a carico degli ortolani (concessionari?) la manutenzione ordinaria del sito per il suo mantenimento in stato di decoro, il compostaggio dei propri residui e gli interventi agronomici per il buon deflusso delle acque piovane ed irrigue in eccesso.

Art. 3 – Assegnazione degli orti

Per l'assegnazione degli orti agli aventi diritto, ogni tre anni, viene pubblicato un bando con le indicazioni delle modalità con cui richiedere l'assegnazione di un lotto.

Art. 4 – Criteri di assegnazione

1. Si prevede di riservare dei lotti per gli orti con le seguenti priorità:

- a) assegnazioni su segnalazione dei servizi sociali;
- b) assegnazioni per destinazioni con finalità speciali;
- c) assegnazioni a persone che si impegnino a condividerne la conduzione con figli o nipoti di età inferiore ad anni 14.

Ai fini della graduatoria, si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

4.1. Orti sociali di vicinato

a) età del richiedente/punti

- per ogni anno di età compresa tra i zero ed i 17 anni 1,5 punti
- per ogni anno di età oltre i 65 anni 2 punti
- per ogni anno di età compresa tra i 18 ed i 64 anni 1 punto

b) composizione del nucleo familiare/punti

- presenza disabili che possano condividere l'attività di orticoltura 20 punti
- essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni 5 punti

c) anzianità di presenza nelle liste di attesa / punti

- per ogni presenza nelle precedenti graduatorie senza assegnazione 3 punti

d) residenza nel quartiere (così come definito dall'Atlante statistico comunale)

5 punti

e) richiedenti titolari di invalidità

5 punti

4.2. Orti di vicinato da assegnare su segnalazione dei servizi sociali

Valgono gli stessi criteri qui sopra elencati, ma per accedere a questa graduatoria separata è necessario presentare una segnalazione scritta dei servizi sociali da cui si evinca l'utilità dell'attività di orticoltura per il benessere del richiedente. La graduatoria e l'assegnazione è a cura del Servizio Verde, Parchi e Ambiente.

4.3. Lotti da destinare a persone che li coltivano insieme a bambini

Valgono gli stessi criteri di punteggio elencati per gli orti sociali di vicinato, ma per accedere a questa graduatoria separata si richiede una dichiarazione specifica in cui ci si impegna a garantire la presenza dei bambini almeno per il 50% del tempo dedicato alla coltivazione e che questi saranno direttamente coinvolti nell'attività.

La graduatoria e l'assegnazione è a cura del Servizio Verde, Parchi e Ambiente.

4.4. Aree da destinare a orti con finalità speciali

Gli orti con finalità speciali sono da assegnare prioritariamente ad associazioni, enti e circoli le cui finalità siano compatibili con quanto stabilito nel presente disciplinare. La loro assegnazione avverrà sulla base della valutazione del progetto di coltivazione ed attività. La graduatoria e l'assegnazione sono gestite dall'Ufficio Verde Urbano, che provvede ad assegnare un punteggio valutando il progetto di attività e coltivazione secondo i descrittori di seguito indicati:

Offerta di educazione ambientale	da 0 a 10 punti
Attività ricreativa e sociale	da 0 a 10 punti
Capacità di coinvolgere un alto numero di persone di varie età	da 0 a 10 punti
Aggiunta di valore estetico all'area e diffusione della floricoltura	da 0 a 10 punti

4.5. Orti scolastici

Il Servizio Ambiente, Parchi e Verde promuove la cultura degli orti urbani e la predisposizione di apposite convenzioni con le Autonomie Scolastiche, volte alla nascita di orti urbani gestiti dalle direzioni didattiche.

Art. 5 Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha durata triennale, con possibilità di anticipata disdetta da parte degli ortolani, da inviarsi al Comune di Cagliari con raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza della assegnazione. Nel caso di mancata disdetta, l'assegnazione si intende prorogata per soli altri tre anni

3. Al termine dell'assegnazione, per scadenza dei termini, revoca o disdetta, il terreno dovrà essere lasciato libero e sgombro da ogni oggetto privato e sarà assegnato al primo richiedente in lista d'attesa .

3. Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente concessionario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse.

Art. 6 - Canone di assegnazione

1. Il canone di assegnazione annuo sarà stabilito con apposito atto dalla Giunta Comunale e dovrà essere versato, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno dell'anno in corso all'Amministrazione.

2. Nel caso in cui i cittadini che facciano domanda per l'assegnazione dell'orto, a seguito di bando pubblico, non siano in regola con i pagamenti del contributo degli anni precedenti verranno esclusi dall'assegnazione e non inseriti nella graduatoria.

Art. 7 Norme agronomiche

Il Comune, nell'intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell'ambiente, dispone che le norme dell'agricoltura biologica siano il solo strumento tecnico ammesso per la coltivazione degli orti urbani e incoraggia la produzione di compost vegetale e il suo uso per il miglioramento del suolo. Sono inoltre tassativamente esclusi i prodotti fitosanitari ed i **presidi medico chirurgici**, anche se ammessi dai disciplinari dell'agricoltura biologica.

Art. 8 Coltivazione e Manutenzione dell'Orto

Salvo specifiche misure ulteriormente restrittive dettate da esigenze particolari, anche dovute alla collocazione dei lotti, gli ortolani sono tenuti a rispettare le seguenti buone norme di manutenzione e coltivazione:

- A. Tenere il lotto ragionevolmente pulito da erbe infestanti e mantenerlo in buono stato di coltivazione e fertilità;
- B. Evitare comportamenti che causino danno agli altri assegnatari dei lotti;
- C. Non asportare terra o sabbia né piastrellare o cementificare il terreno;
- D. Mantenere la vegetazione arbustiva o arborea correttamente potata;
- E. Mantenere le recinzioni e i cancelli o gli altri manufatti in buono stato;
- F. Tenere le fosse perimetrali del proprio lotto sgombre da vegetazione e detriti;
- G. Non accendere fuochi;

- H. Non utilizzare filo spinato né lasciare incustoditi oggetti pericolosi;
- I. Non far accedere cani senza guinzaglio;
- J. Non accumulare materiali di scarto né oggetti che causino il degrado estetico dell'area;
- K. Non realizzare depositi per attrezzi e comunque di dimensioni non superiori a mq 3 e altezza di ml 2, comunque sottoposti a preventiva autorizzazione;
- L. Non ospitare contenitori o oggetti che creino ristagni d'acqua ad eccezione di un bidone per la raccolta dell'acqua piovana, comunque privo di ristagni per evitare la proliferazione delle zanzare;
- M. Non locare o cedere a terzi il lotto;
- N. Non circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- O. Non lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- P. Non tenere animali in forma stabile entro il proprio lotto;
- Q. Non ostruire con materiali di scarto, tiranti o altri elementi statici le parti comuni;
- R. Contribuire con la propria manodopera alla manutenzione delle parti comuni;
- S. Non esercitare nessuna attività di commercio degli ortaggi coltivati;
- T. Pagare il canone di assegnazione e termini previsti;
- U. Usare solo i prodotti concessi in agricoltura biologica, con le restrizioni di cui al precedente articolo 7;
- V. Provvedere sul luogo al corretto compostaggio dei residui vegetali delle proprie attività orticole, nei punti indicati dal Servizio Ambiente, Parchi e Verde

Art. 9 Alberi, siepi e recinzioni

1. Non sono ammesse alberature d'alto fusto ed è vietata la messa a dimora di alberi, anche giovani, di I (prima) grandezza. In ogni caso gli alberi dovranno essere posti in modo tale da non arrecare fastidio ai lotti vicini.
2. La messa a dimora di alberi o arbusti è soggetta alla compatibilità con la normativa vigente e in particolare alle distanze minime dalle altre proprietà, dalle strade, e dai corsi d'acqua.
3. Per gli orti urbani con finalità speciali sarà consentita la messa a dimora delle specie previste nel progetto di coltivazione approvato.

Art. 10 Uso dell'acqua

1. L'approvvigionamento idrico per scopi irrigui è esclusivamente riservato all'irrigazione dell'orto. Il suo corretto uso viene affidato al senso di responsabilità dei conduttori degli orti oltre che alla vigilanza del Servizio Ambiente Parchi e Verde, coadiuvato dalla Polizia Municipale.
2. Il Servizio Ambiente Parchi e Verde identifica il sistema di irrigazione da utilizzare in ogni area.

Art. 12 Azione di comunicazione, controllo e vigilanza e revoca della concessione

1. Il Comune predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

2. Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente Regolamento è affidato al Servizio Ambiente Parchi e Verde.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento, il Servizio Ambiente, Parchi e Verde procederà alla revoca della concessione, nel rispetto delle norme di legge sul procedimento amministrativo.

3. L'eventuale revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario. Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

4. La concessione può inoltre essere interrotta in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o per alienazione dell'area stessa. In ogni caso tale circostanza verrà comunicata all'assegnatario con almeno 180 giorni di preavviso, mediante lettera raccomandata.

Trascorso detto termine il concessionario dovrà restituire l'area, che tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti, se non il rimborso della quota del canone anticipato, calcolata in base ai restanti mesi interi che decorrono tra la data della accertata liberazione del lotto e la fine dell'anno.

Art. 13 Responsabilità

I cittadini, con la firma del contratto, rilasceranno espressa dichiarazione liberatoria per gli incidenti che gli possano occorrere durante la permanenza presso gli Orti.

Art. 14 Norme Transitorie

1. Il primo bando per l'assegnazione degli orti, dopo l'approvazione del presente Regolamento, dovrà prevedere un periodo transitorio eccezionale di durata di tre anni.

2. Nel primo bando, che deve contenere uno o più progetti pilota, dovranno essere privilegiate le proposte che prevedono la gestione associata dell'area e la presenza di un coordinatore dell'orto. Il primo bando deve prevedere una attività di accompagnamento e facilitazione da parte del Comune di Cagliari.

3. Entro un anno dalla approvazione del Regolamento il Servizio Ambiente, Parchi e Verde presenta uno studio sulle aree utilizzabili a orto urbano.